



Unione di Comuni della Romagna Forlivese

ORDINANZA DIRIGENZIALE PER IL COMUNE DI BERTINORO

Oggetto: provvedimenti temporanei di sospensione della circolazione sulle strade urbane ricadenti nel territorio comunale per la competizione sportiva “24° Gran fondo di Ciclismo Selle Italia - La Via del Sale” in programma domenica 10/10/2021 - Comune di Bertinoro.

Il Vice Comandante

PRESO atto che domenica 10 ottobre 2021 il territorio comunale di Bertinoro sarà interessato dal transito della manifestazione sportiva di cui all'oggetto, (medio fondo di km 105 e gran fondo di km 152), con partenza dal territorio del Comune di Cervia prevista per le ore 8,00 circa;

VISTA l'ordinanza della Prefettura di Forlì – Cesena, n. 65071/2021 del 6/10/2021 - che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di chiusura temporanea della circolazione stradale limitatamente ai tratti di strada extra urbani, in occasione del transito della manifestazione ciclistica denominata “24° Gran Fondo di Ciclismo Selle Italia - La Via del Sale” in programma domenica 10/10/2021;

Preso atto del nulla osta percorribilità strade espresso in data 6/09/2021 dal Settore IV Servizi e Lavori Pubblici del Comune di Bertinoro;

CONSIDERATO che la manifestazione sportiva innanzi citata interessa anche tratti di strade urbane, ricadenti nel territorio di questo Comune;

CONSIDERATO in proposito che, ai fini della sospensione della circolazione stradale, sono competenti il Prefetto per le strade extra-urbane e i Sindaci dei Comuni interessati per i relativi tratti di strada urbani;

RITENUTO pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., per la parte di competenza di questa Amministrazione;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covi 109 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

VISTE le linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, in data 1° giugno 2021;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Strada, prot. n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/09/2020;

VISTO l'art. 107 del D. L.vo n. 267/00;

VISTO il Regolamento di esecuzione al C.d.S., D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;

Richiamati il Decreto del Presidente dell'Unione n.5 del 14/09/2018 recante “Conferimento dell'incarico di Dirigente Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese” con il quale è stata attribuita al Dirigente Comandante Dott. Daniele Giulianini anche la competenza in ordine all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all'allegato “A” di detto decreto, fra cui rientra anche il procedimento di cui alla presente ordinanza nonché la Determinazione n. 936 del 15/09/2018 con la quale vengono attribuiti al vice Comandante Comm.Sup. Andrea Gualtieri i poteri di gestione e firma dei medesimi provvedimenti;

ORDINA

Nella giornata di domenica 10 ottobre 2021, la chiusura temporanea della circolazione stradale, limitatamente ai tratti di strada urbane ricadenti nel territorio del Comune di Bertinoro, in entrambi i sensi di marcia, per lo svolgimento della gara ciclistica denominata “Gran Fondo di ciclismo Selle Italia – La Via del Sale” (medio fondo di km 105 e gran fondo di km 152) che interesserà il percorso “di cui alle tabelle allegate.

Detta chiusura temporanea della circolazione potrà avvenire previa scrupolosa osservanza della Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/10164//19/116/1/1 del 27/11/2019, nonché del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, così come modificato dal provvedimento del 30/04/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in G.U. n. 142 del 19/06/2019) e delle disposizioni impartite dal C.O.N.I. In ogni caso la sospensione della circolazione stradale non potrà essere superiore a

trenta (30) minuti.

E

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente

Protocollo N.0020009/2021 del 07/10/2021

Cla. 1.6 «ARCHIVIO GENERALE» Fascicolo: 1.6 N.15/2021

Firmatario: ANDREA GUALTIERI



Unione di Comuni della Romagna Forlivese

In ciascun punto del percorso ricadente nel territorio comunale, la sospensione della circolazione terminerà, secondo i regolamenti sportivi, con l'avvenuto transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "FINE GARA CICLISTICA".

Le allegate planimetrie e cronotabelle dei due eventi sportivi costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare le strade interessate.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

La presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante apposizione della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento d'esecuzione e dal D.M. 10.07.02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" a cura e spese del Settore Tecnico comunale – ovvero persona responsabile dallo stesso ufficio incaricato – in particolare per quanto attiene al divieto di sosta e/o fermata almeno 48 ore prima dell'inizio di validità della presente ordinanza.

Il Settore Tecnico comunale o persona incaricata dallo stesso, è incaricato e responsabile della corretta ed adeguata collocazione e manutenzione della segnaletica stradale al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, nonché della rimozione della stessa al termine della validità della presente ordinanza e a ripristinare la segnaletica verticale e orizzontale se presente in loco.

La Polizia Locale nonché le Forze dell'Ordine, sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.

COMUNICA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 37 del C.d.S. e 74 del Regolamento al C.d.S.

Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Emilia Romagna per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:

- Albo
- Stazione dei Carabinieri di Bertinoro
- Dirigente Area tecnica del Comune
- Al Coordinamento del 118: viabilita118RMG@118er.it
- al Presidio di Polizia Locale per l'esecuzione e l'attuazione delle misure atte ad assicurare il disciplinato svolgimento delle manifestazioni in parola;
- Associazione Sportur ASD
- alla Prefettura e alle Forze di polizia, per opportuna conoscenza

Forlì 7/10/2021

Il Vice Comandante
Comm. Sup. Gualtieri Andrea
firma digitale

Comune di Bertinoro	E
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente	
Protocollo N.0020009/2021 del 07/10/2021	
Cla. 1.6 «ARCHIVIO GENERALE» Fascicolo: 1.6 N.15/2021	
Firmatario: ANDREA GUALTIERI	